

TI_GERICHTE 17.2003.12 vom 20. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2003.12

FR: TI_GERICHTE 17.2003.12 du 20 mai 2003

IT: TI_GERICHTE 17.2003.12 del 20 maggio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Quanto ai criteri determinanti per la commisurazione della pena, la gravità della colpa è fondamentale. L'art. 63 CP stabilisce esplicitamente, del resto, che il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. Per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento). Inoltre occorre considerare la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).

E. 3

Per diritto federale incombe al giudice di merito esporre, nei motivi della sua decisione, gli elementi essenziali relativi all'atto o all'autore da egli considerati, in modo che sia dato di verificare l'esame di tutti gli aspetti determinanti e la loro valutazione, sia in senso attenuante o aggravante. Il giudice di merito può passare sotto silenzio gli elementi che, senza abuso o eccesso di apprezzamento, gli paiono senza importanza o di peso trascurabile. Egli non è tenuto nemmeno a esprimere in cifre o in percentuali l'importanza accordata a ogni elemento considerato. Deve giustificare tuttavia la pena inflitta, permettendo di seguire il ragionamento da egli adottato (DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 104 con richiami). In concreto il giudice della Pretura penale ha così motivato l'entità della pena inflitta: "In conclusione, essendo adempiuto il solo reato di circolazione in stato di ebbrietà, questo giudice ritiene commisurata e proporzionale la pronuncia della sola multa che, considerate le condizioni economiche dell'accusato, può essere fissata in fr. 1'000.-, da

pagare entro tre mesi” (consid. 8). Ora, sapere se – come afferma il Procuratore pubblico – con tale sanzione il primo giudice abbia ecceduto del suo potere di apprezzamento o ne abbia abusato presuppone una disamina degli elementi considerati ai fini della decisione.

E. 4

Per il reato di guida in stato di ebbrietà l'art. 91 cpv. 1 LCStr commina la detenzione o la multa. Nel caso specifico il giudice di merito si è limitato a infliggere una multa di fr. 1'000.–, come si è visto, perché l'accusato andava assolto dagli altri due capi d'imputazione (infrazione alle norme della circolazione e contravvenzione alla legge federali sugli stupefacenti), tenuto conto altresì delle di lui condizioni economiche. Non consta però che il giudice abbia considerato l'insieme dei fattori preposti dall'art. 63 CP alla commisurazione della pena. Nulla si evince dalla sentenza impugnata, ad esempio, sulla gravità dell'infrazione con riferimento al grado di alcolemia che ha determinato la condanna per guida in stato di ebbrietà, sulla gravità della colpa, sulla vita anteriore dell'autore, segnatamente sul peso delle tre precedenti condanne a pene privative della libertà per violazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (act. 3), come pure sul peso dei suoi trascorsi come automobilista (act. 2), sulla reale incidenza dei due proscioglimenti rispetto alla pena proposta dal Procuratore pubblico nel decreto di accusa e sulle effettive condizioni economiche del soggetto (art. 48 n. 2 CP). Certo, il primo giudice ha ricordato, facendo riferimento al casellario giudiziale, che i trascorsi dell'imputato “precedenti all'anno 2000 sono nella fattispecie di interesse marginale, poiché in ogni caso regolarmente cresciuti in giudicato” (consid. 2). Nell'infliggere la multa di fr. 1'000.– non ha spiegato però in che misura e perché una circostanza del genere inciderebbe nella commisurazione della pena. Tutto ciò non permette a questa Corte di esaminare se la multa in questione si configuri come una pena esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento (sopra, consid. 1). Carente di motivazione, il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata deve dunque essere annullato. Ciò impone di rinviare gli atti al primo giudice, in ossequio all'art. 296 cpv. 2 CPP, perché illustri compiutamente i motivi che lo hanno indotto a fissare la pena in una multa di fr. 1'000.– (cfr. Rapporto dell'8 novembre 1994 della Commissione speciale per l'esame del codice di procedura penale sul messaggio 11 marzo 1987 e sul messaggio aggiuntivo bis

E. 9

luglio 1992 del Consiglio di Stato concernente la revisione totale del CPP, in: Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1994, vol. 2, pag.1330 seg.). 5. Dato l'esito del giudizio, appare legittimo porre gli oneri processuali a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP). L'imputato avendo postulato a torto la reiezione del ricorso, non si giustifica di attribuirgli ripetibili. Per questi motivi, visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono rinviati al primo giudice perché integri i motivi sulla commisurazione della pena.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 400.– b) spese fr. 100.– fr. 500.– sono posti a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a: – Procuratore pubblico _____; – _____; – avv. _____; – Giudice della Pretura penale _____; – Comando della polizia cantonale, Bellinzona; – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella; – Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona. Per la Corte di cassazione e di revisione penale II

presidente

Il segretario N.B.: L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.